

Causa C-208/19**Domanda di pronuncia pregiudiziale****Data di deposito:**

4 marzo 2019

Giudice del rinvio:

Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Austria)

Data della decisione di rinvio:

5 febbraio 2019

Ricorrente in primo grado e ricorrente in appello:

NK

Resistenti in primo grado e resistenti in appello:

MS

AS

(omissis)

**REPUBBLICA D'AUSTRIA
LANDESGERICHT FÜR ZIVILRECHTSSACHEN GRAZ**

Il Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Tribunale regionale civile di Graz, Austria), in veste di giudice dell'impugnazione, (omissis) nella causa che contrappone la ricorrente **DI N*** K***** (omissis) ai resistenti **1.) Dr. M*** S*****, medico, **2.) A*** S*****, infermiera, (omissis) per un importo pari a **EUR 3 780,00 oltre spese e interessi**, concernente l'impugnazione proposta dalla ricorrente avverso la sentenza del Bezirksgericht Graz-Ost (Tribunale circoscrizionale di Graz-Est) del 12 giugno 2018 (omissis), in udienza a porte chiuse ha emanato la seguente

ORDINANZA

I. Vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se un contratto concluso tra un architetto e un consumatore in base al quale l'architetto sia (unicamente) tenuto a progettare una casa unifamiliare di nuova costruzione, unitamente alla predisposizione di progetti, rappresenti un contratto «per la costruzione di nuovi edifici», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione: **[Or. 2]**

Se un contratto concluso tra un architetto e un consumatore in base al quale l'architetto sia tenuto a progettare una casa unifamiliare di nuova costruzione conformemente alle istruzioni e ai desiderata del committente provvedendo, in tale contesto, a predisporre i [relativi] progetti costituisca un contratto sulla fornitura di «beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati» ai sensi degli articoli 16, lettera c), e 2, punti 3 e 4, della direttiva 2011/83/UE?

II. Il procedimento d'impugnazione è sospeso sino alla pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea (omissis).

MOTIVAZIONE

I. Fatti

1. La ricorrente, un architetto titolare di uno studio di architettura, è un professionista ai sensi della direttiva 2011/83/UE, mentre i resistenti sono consumatori conformemente alla direttiva medesima. La ricorrente pretende dai resistenti il pagamento del corrispettivo per i servizi di architettura erogati su loro richiesta. Oggetto della presente domanda alla Corte è la questione se il contratto concluso tra le parti sia escluso dalla sfera d'applicazione della direttiva 2011/83/UE ai sensi del suo articolo 3, paragrafo 3, lettera f), e – ove occorra rispondere in senso negativo a tale questione, riconoscendo pertanto che vi sia ricompreso – se il diritto di recesso dei resistenti sia escluso a norma dell'articolo 16, lettera c), della direttiva stesso. In tale contesto, occorre valutare i fatti di seguito illustrati.

2. I resistenti contattavano la ricorrente per affidarle la progettazione di una casa unifamiliare di nuova costruzione concordando con la medesima un appuntamento per il 22 dicembre 2016, presso il fondo di loro proprietà, senza prima recarsi nei suoi locali commerciali. Dopo aver ispezionato il fondo **[Or. 3]** e dopo che la ricorrente aveva verificato la posizione, l'esposizione, la densità abitativa e le altre caratteristiche del sito, le parti discutevano, in un caffè, i

desiderata e le condizioni dei resistenti per l'effettuanda progettazione di massima. In tale occasione, la ricorrente individuava e annotava le esigenze espresse dai resistenti. Dopo aver elaborato il progetto e predisposto un prospetto di massima dei costi, il 2 febbraio 2017 la ricorrente trasmetteva ai resistenti i documenti relativi al progetto e l'elenco dei costi. In pari data, emetteva nei confronti dei resistenti, per le prestazioni di progettazione erogate, una fattura di EUR 3 780,00. Con e-mail del 12 febbraio 2017, i resistenti comunicavano alla ricorrente che il risultato dell'attività di progettazione si discostava talmente dalle loro idee e istruzioni da rendere inimmaginabile il raggiungimento di un risultato accettabile. Essi dichiaravano la risoluzione con effetto immediato del «rapporto di lavoro» e la «revoca» «dell'incarico di progettazione».

II. Fondamento normativo

1. Le disposizioni della direttiva 2011/83/UE (in prosieguo: la «direttiva 2011/83»), rilevanti nella specie secondo questo giudice dell'impugnazione, così recitano:

«Articolo 2 Definizioni:

Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

3) «bene»: qualsiasi bene mobile materiale (...);

4) «beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore» qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in base a una scelta o decisione individuale del consumatore;

(...)

Articolo 3 Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica, alle condizioni e nella misura stabilita nelle sue disposizioni, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore. (...)

[Or. 4]

(...)

3. La presente direttiva non si applica ai contratti:

(...)

f) per la costruzione di nuovi edifici, la trasformazione sostanziale di edifici esistenti e per la locazione di alloggi a scopo residenziale;

(...)

Articolo 6 Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali

1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:

(...)

h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, (...);

(...)

Articolo 7 Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali

(...)

3. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi (...) inizi durante il periodo di recesso previsto all'articolo 9, paragrafo 2, il professionista esige che il consumatore ne faccia esplicita richiesta su un supporto durevole.

(...)

Articolo 9 Diritto di recesso

1. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 16, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14.

(...)

Articolo 10 Non adempimento dell'obbligo d'informazione sul diritto di recesso

1. Se in violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso scade dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dell'articolo 9, paragrafo 2. **[Or. 5]**

(...)

Articolo 14 Obblighi del consumatore nel caso di recesso

(...)

3. Qualora un consumatore eserciti il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafo 8, il consumatore versa al professionista un importo proporzionale a quanto è stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il professionista dell'esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto. (...)

4. Il consumatore non sostiene alcun costo per:

- a) la prestazione di servizi o la fornitura (...) [erogate] in tutto o in parte, durante il periodo di recesso quando
 - i) il professionista ha omesso di fornire informazioni in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere h) e j); oppure
 - ii) il consumatore non ha espressamente chiesto che la prestazione iniziasse durante il periodo di recesso in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 8, paragrafo 8; (...)

Articolo 16 Eccezioni al diritto di recesso

Gli Stati membri non prevedono il diritto di recesso di cui agli articoli da 9 a 15 per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali relativamente a:

a) i contratti di servizi dopo la piena prestazione del servizio se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con l'accettazione del fatto che perderà il diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista;

(...)

c) la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;

(...))»

2. La direttiva 2011/83 è stata trasposta nell'ordinamento austriaco (in particolare) con il *Bundesgesetz über Fernabsatz- und außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz)* [legge federale sui contratti a distanza e sui contratti negoziati fuori dai locali commerciali (legge sulle transazioni a distanza e negoziate fuori dai locali commerciali)]; in prosieguo: il «FAGG»] contenente, segnatamente, le disposizioni di seguito riportate, nel contenuto essenzialmente coincidenti con quelle della direttiva de qua: **[Or. 6]**

Articolo 1. (1) La presente legge federale si applica ai contratti a distanza e ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali (transazioni a distanza e negoziate fuori dai locali commerciali) tra professionisti e consumatori (...).

(2) La presente legge federale – (...) – non si applica ai contratti

(...)

7. per la costruzione di nuovi edifici, la trasformazione sostanziale di edifici esistenti o per la locazione di alloggi a scopo residenziale,

(...)

Articolo 4. (1) Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o dalla sua dichiarazione contrattuale, il professionista deve fornirgli le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:

(...)

8. in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto, (...)

(...)

10. se del caso, l'obbligo di pagare un importo proporzionale per le prestazioni già erogate gravante sul consumatore in caso di suo recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 16,

11. se del caso, la mancata previsione di un diritto di recesso ai sensi dell'articolo 18 o le circostanze che comportano la perdita di detto diritto da parte del consumatore,

(...)

Articolo 10. Se il contratto a distanza o concluso al di fuori dei locali commerciali ha ad oggetto una prestazione (...) e il consumatore desidera che il professionista inizi a dare esecuzione al contratto ancor prima del decorso del termine di recesso ai sensi dell'articolo 11, il professionista deve invitare il consumatore a formulare nei suoi confronti un'esplicita richiesta di esecuzione anticipata del contratto, da effettuarsi, nel caso di un contratto concluso al di fuori dei locali commerciali, su un supporto durevole.

Articolo 11. (1) Il consumatore può recedere da un contratto a distanza o da un contratto negoziato fuori dai locali commerciali entro 14 giorni senza dover fornire alcuna motivazione.

(...)

Articolo 12. (1) Se il professionista non adempie l'obbligo di informazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, il termine di recesso previsto nell'articolo 11 è prorogato di dodici mesi.

(...)

[Or. 7]

Articolo 16. (1) Ove il consumatore receda da un contratto di servizi a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, (...), dopo aver presentato una richiesta in conformità dell'articolo 10 e dopo che il professionista, alla luce di essa, ha iniziato a dare esecuzione al contratto, detto consumatore è tenuto a versare al professionista un importo proporzionale alle prestazioni da questi erogate fino al momento del recesso, rispetto al costo complessivo previsto dal contratto. (...)

(2) L'obbligo di pagamento di un importo proporzionale ai sensi del paragrafo 1 non sussiste se il professionista non ha adempiuto il suo obbligo di informazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 8 e 10.

(...)

Articolo 18. (1) Il consumatore non ha alcun diritto di recesso in relazione ai contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali relativi a

1. prestazioni di servizi, se il professionista – a fronte di un'esplicita richiesta del consumatore ai sensi dell'articolo 10 e dell'espressa conferma da parte di quest'ultimo della consapevolezza del fatto che perderà il diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto – aveva iniziato a dare esecuzione alla prestazione ancor prima del decorso del termine di recesso ai sensi dell'articolo 11 e la prestazione è stata poi integralmente erogata.

(...)

3. beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati,

(...).

III. Conclusioni e argomenti delle parti

1. Nel caso di specie, la ricorrente chiede che i resistenti provvedano al pagamento degli onorari per le prestazioni di progettazione dalla medesima effettuate. A suo avviso, il FAGG non si applicherebbe al contratto di prestazioni di architettura stipulato con i resistenti, in quanto essa avrebbe erogato prestazioni collegate alla costruzione di un nuovo edificio conformemente all'eccezione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, punto 7, di detta legge. Inoltre, ai resistenti non spetterebbe nemmeno il diritto di recesso dal contratto, giacché la ricorrente avrebbe dovuto elaborare dei progetti per loro personalizzati. Pertanto, sussisterebbero i presupposti della deroga di cui all'articolo 18, paragrafo 1, punto

3, del FAGG, riguardante parimenti i contratti d'opera. La richiesta di pagamento del corrispettivo avanzata dalla ricorrente sarebbe pertanto giustificata.

2. I resistenti chiedono il rigetto della richiesta della ricorrente e replicano – **[Or. 8]** per quanto di rilievo ai fini della presente domanda di pronuncia pregiudiziale – che l'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2011/83, attuato con l'articolo 1, paragrafo 2, punto 7, del FAGG, si riferirebbe a lavori edili e non invece alla progettazione. I contratti di servizi di architettura non sarebbero citati nel considerando 26 della direttiva 2011/83. Pertanto, il FAGG sarebbe applicabile al presente contratto. La ricorrente non avrebbe adempiuto i propri obblighi di informazione conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punti 8 e 10, del FAGG. Pertanto, il termine di recesso di 14 giorni stabilito nell'articolo 11, paragrafo 1, del FAGG si sarebbe prolungato di dodici mesi ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, di detta legge e il recesso dal contratto dichiarato dai resistenti il 12 febbraio 2017 sarebbe, dunque, efficace. La ricorrente avrebbe iniziato a dare esecuzione al contratto prima del decorso del termine di recesso, senza invitare i resistenti a presentare un'esplicita richiesta di esecuzione anticipata del contratto (articolo 10 del FAGG). L'obbligo di pagamento di un importo proporzionale gravante sui resistenti in caso di recesso del contratto, come disciplinato nell'articolo 16, paragrafo 1, del FAGG, verrebbe meno in ragione della violazione, da parte della ricorrente, dei suoi obblighi di informazione. Pertanto, i resistenti non sarebbero tenuti a versare alcun corrispettivo.

IV. Procedimento

1. Il giudice di primo grado respingeva la domanda in toto. A suo giudizio, il contratto di servizi di architettura concluso dalle parti non potrebbe essere considerato quale contratto per la costruzione di un nuovo edificio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, punto 7, del FAGG, con conseguente applicazione della legge de qua. Il progetto di massima di una casa unifamiliare, affidato alla ricorrente, sarebbe stato predisposto in linea con gli specifici desideri dei resistenti. Pertanto, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, punto 3, del FAGG, questi ultimi non avrebbero vantato alcun diritto di recesso dal contratto. Tuttavia, i resistenti non sarebbero stati informati al riguardo dalla ricorrente. Pertanto, considerato il mancato adempimento degli obblighi di informazione dettati dall'articolo 4, paragrafo 1, punti 8 e 10, del FAGG, i resistenti non sarebbero tenuti a versare alcun corrispettivo in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, della legge de qua.

2. La ricorrente impugnava la suddetta decisione insistendo, in particolare, sul fatto che il contratto stipulato con i resistenti **[Or. 9]** ricadrebbe nella deroga di cui all'articolo 1, paragrafo 2, punto 7, del FAGG, il quale non sarebbe pertanto applicabile. Quand'anche il FAGG fosse applicabile, ricorrerebbe peraltro la fattispecie di cui all'articolo 18, paragrafo 1, punto 3, del FAGG, posto che i progetti di costruzione predisposti dalla ricorrente sarebbero «merce» ai sensi

dell'articolo 2, punti 3 e 4, della direttiva 2011/83. Pertanto, i resistenti non avrebbero vantato alcun diritto di recesso dal contratto.

V. Questioni pregiudiziali

1. Ai fini della valutazione giuridica che il giudice dell'impugnazione è chiamato ad effettuare è, in particolare, determinante stabilire se ricorrano i presupposti della deroga di cui all'articolo 1, paragrafo 2, punto 7, del FAGG e se la fattispecie rientri nell'ambito di applicazione della legge stessa. Ove il FAGG trovi applicazione, ai fini della decisione è altresì essenziale verificare se siano soddisfatti i presupposti della deroga di cui all'articolo 18, paragrafo 1, punto 3, del FAGG, al fine di poter stabilire se i resistenti vantassero o meno il diritto di recesso dal contratto. Posto che il FAGG è volto al recepimento della direttiva 2011/83, esso dev'essere dunque interpretato conformemente alla medesima.

2. Sulla prima questione

2.1. Al fine di chiarire se il FAGG trovi applicazione alla fattispecie in esame occorre verificare se il contratto di servizi di architettura concluso inter partes costituisca un contratto per la «costruzione di nuovi edifici» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, punto 7, di detta legge. In caso di risposta affermativa, i presupposti dell'eccezione ivi disciplinata sarebbero soddisfatti e il FAGG non troverebbe quindi applicazione. Tale deroga ricalca l'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2011/83.

2.2. Sorgono dubbi circa l'interpretazione della nozione di «contratto per la costruzione di nuovi edifici» e la necessità di farvi rientrare anche un contratto concernente la progettazione di un edificio di nuova costruzione da parte di un architetto. Deporrebbe in tal senso il fatto che, ai fini della costruzione di un nuovo edificio, è sempre richiesta un'attività di progettazione unitamente alla predisposizione dei relativi progetti, cosicché un contratto sull'erogazione delle prestazioni di progettazione necessarie ai fini del progetto edilizio [Or. 10] potrebbe essere considerato come parte delle erogande prestazioni per la costruzione di un nuovo edificio. D'altro canto, deporrebbe in senso contrario il fatto che la prestazione principale dovuta in forza di un contratto di servizi di architettura avente ad oggetto unicamente la predisposizione di progetti (come nel caso in esame), non rientra, *stricto sensu*, nella realizzazione dell'opera. Dal considerando 26 della direttiva 2011/83 non si evince alcun elemento idoneo a chiarire la questione; pertanto, viene chiesto alla Corte di fornire chiarimenti al riguardo.

3. Sulla seconda questione

3.1. Ove il contratto concluso nella specie non dovesse ricadere nella deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2011/83 (articolo 1, paragrafo 2, punto 7, del FAGG) con conseguente applicazione, nella specie, del FAGG, occorrerebbe successivamente chiarire la questione se i resistenti siano

legittimamente receduti dal contratto e se debbano versare un corrispettivo per le prestazioni già erogate dalla ricorrente. In questo contesto, sarebbe dirimente stabilire se il diritto di recesso fosse escluso a norma dell'articolo 18 del FAGG in virtù del fatto che il contratto concluso *inter partes* era un contratto relativo alla fornitura di «beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati» ai sensi del paragrafo 1, punto 3, del succitato articolo della legge. Il FAGG austriaco non fornisce una definizione più precisa della nozione di «beni».

3.2. La deroga prevista dall'articolo 18, paragrafo 1, punto 3, del FAGG corrisponde all'articolo 16, lettera c), della direttiva 2011/83. Pertanto, tale disposizione dev'essere parimenti interpretata conformemente alla direttiva 2011/83. A norma del considerando 49, la deroga si estenderebbe, ad esempio, alle tende su misura o alla fornitura di combustibile, che è un bene per natura inseparabile da altri beni dopo la consegna. Ai sensi dell'articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/83, la nozione di «beni» ricomprende «qualsiasi bene mobile materiale». Si potrebbe ora affermare che un [Or. 11] progetto costituisce un bene materiale che, pertanto, deve essere fatto rientrare nell'articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/83. A favore di un inquadramento nell'articolo 16, lettera c), della direttiva 2011/83 deporrebbe parimenti il fatto che la ricorrente doveva procedere alla progettazione in linea con i desideri e le istruzioni dei resistenti, predisponendo progetti corrispondenti. D'altro canto, in senso contrario deporrebbe la circostanza che, nel caso di un contratto di servizi di architettura, l'aspetto centrale è la prestazione di servizi o d'opera (intellettuale) consistenti nella progettazione e che non sussiste, pertanto, alcuna fornitura di beni a norma dell'articolo 2, punto 3, in combinato disposto con l'articolo 16, lettera c), della direttiva 2011/83.

3.3. A parere di questo Collegio, anche su tale questione si rendono necessari taluni chiarimenti da parte della Corte di giustizia.

VI. Aspetti di ordine procedurale

(omissis)

Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Tribunale regionale civile di Graz), Sesta Sezione

Graz, 5 febbraio 2019

(omissis)